

1.1.3. ESENZIONI

1.1.3.1. ESENZIONI CONCERNENTI LA NATURA DELL'OPERAZIONE DI TRASPORTO

Le disposizioni dell'ADR non si applicano:

- a. ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;
- b. ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall'ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;
- c. ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;
- d. ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui sono necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare ai trasporti effettuati:
 - dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;
 - per contenere, recuperare o spostare in luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento;
- e. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza.
- f. al trasporto di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi di imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi di imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:
 - tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati), siano ermeticamente chiuse;
 - siano adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;
 - e
 - il carico sia fissato su culle o in gabbie o in altro dispositivo di movimentazione o fissato al veicolo o al contenitore in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Questa esenzione non si applica ai recipienti di stoccaggio statici che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o materie il cui trasporto è vietato dall'ADR.